




Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 1 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	


INDICE

1	PREMESSA E SCOPO _____	2
2	DEFINIZIONI E ACRONIMI _____	2
3	PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO _____	5
4	OBBLIGHI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO _____	5
5	RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO _____	7
6	RUOLI E RESPONSABILITA' _____	7
7	SOSPETTO E INDICATORI DI ANOMALIA _____	9
8	PRESIDI DI CONTROLLO _____	10
9	PIANO OPERATIVO E DI MONITORAGGIO _____	10
10	RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI AUTORITA' _____	11
	ALLEGATI: _____	11

Prima Emissione / Revisione / Riesame programmato	Data
Prima emissione	31.10.2023
Rev.01	29.1.2024

Responsabili		Formalizzazione	Data
Proponente	Gestore COS	Firmato (Fabio della Casa) 	26.1.2024
Approvazione in via preliminare	CDA	Delibera del CDA di AMT S.p.A. del	29.1.2024
Approvazione finale - Emissione	PRE	Firmato digitalmente (Ilaria Gavuglio)	29.1.2024

 Documento controllato disponibile sulla rete aziendale di AMT La copia stampata del presente documento è da considerarsi copia non controllata
--

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 2 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

1 PREMESSA E SCOPO

Com'è noto, il riciclaggio costituisce la fase di trasformazione di ingenti somme di denaro provenienti da attività illecite - e come tali difficilmente utilizzabili - in risorse liberamente spendibili a vantaggio dell'organizzazione criminale. Esso costituisce un "ponte" tra la criminalità e la società civile. Tale fenomeno criminoso è in grado di avvicinare la criminalità organizzata alle attività lecite compiute da soggetti privati e pubblici, con potenziali conseguenze negative per il sistema pubblico, economico e sociale. Il terrorismo, dal canto suo, rappresenta una grave minaccia per tutta la collettività.

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono, quindi, da intendersi come strumenti di creazione di valore pubblico.

Scopo di questo documento è, pertanto, quello di prevenire e contrastare, da parte di AMT, l'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, predisponendo un sistema di gestione e controllo dei rischi relativi, volto a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla sua osservanza, tenuto conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale e professionale. Il suo fine è quello di garantire l'efficacia nella rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della comunicazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione e l'omogeneità dei comportamenti.

Poiché i presidi volti a prevenire i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al pari di quelli anticorruzione, sono volti a fronteggiare il rischio che un soggetto che opera lecitamente e nella legalità entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali, deve essere evidenziato il necessario raccordo tra questo documento (identificato con il codice "MOGC-RFT") e quello che contiene le misure di prevenzione della corruzione (identificato con il codice "MOGC190").

2 DEFINIZIONI E ACRONIMI


Ai fini del presente documento si intendono per:

Riciclaggio

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali

Finanziamento del terrorismo

qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 3 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette

MOGC-RFT (per brevità, anche **Modello**)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo

Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF)

il Comitato di Sicurezza Finanziaria istituito, con decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e disciplinato con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa ed all'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF)

struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; le funzioni e competenze della UIF sono descritte all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 231/2007

Pubbliche amministrazioni


come disciplinate dall'art. 1, comma 2, lettera hh) del D. Lgs. 231/07, "le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica"

Indicatori di anomalia

consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti da ritenere "anomali" e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati. È compito della UIF emanare e periodicamente aggiornare gli indicatori di anomalia rivolti alle diverse categorie di soggetti obbligati


Indicazioni comportamentali UIF

consistono nelle indicazioni e nei comportamenti contenuti nella Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 (e altre in essa richiamate) ai fini della prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali (allegato

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 4 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

Operazione	1) e per la prevenzione dei rischi connessi al PNRR (allegato 2), nonché in ogni altra indicazione comportamentale fornita dall'Autorità (UIF) l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale
Operazioni sospette	le operazioni per le quali i soggetti obbligati sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Operazioni collegate	operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale
Operazione frazionata	un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale
Operazione occasionale	un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente
Rapporto continuativo	un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione
Gestore COS	soggetto che, ai sensi dell'art. 11 del Provvedimento UIF 23.04.18, è delegato da AMT a valutare ed effettuare le Comunicazioni di Operazioni Sospette (COS) alla UIF
Mezzi di pagamento	il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie
Risorse economiche	le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi

Per una eventuale maggiore completezza delle definizioni date e per ogni altra definizione e acronimo si rinvia alla normativa di legge ed ai provvedimenti delle Autorità in materia

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 5 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

3 PRINCIPALE QUADRO NORMATIVO

RIFERIMENTO NORMATIVO	OGGETTO
D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e ss.mm.ii.	Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. (Codice Antiriciclaggio)
D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 e ss.mm.ii.	Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE
Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017	Comunicazioni per la prevenzione del finanziamento del terrorismo internazionale
Istruzioni UIF del 23 aprile 2018	Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni
Comunicazione UIF 11 aprile 2022	Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR

4 OBBLIGHI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231, all'art. 1 lettera hh), definisce le Pubbliche Amministrazioni le *“amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica.*


AMT, quale Società in controllo pubblico, rimane pertanto assoggettata agli stessi obblighi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo previsti per le Pubbliche Amministrazioni, nel novero delle quali rientra per espresso disposto di legge.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231, all'art. 10, comma 1, sancisce l'applicazione di specifici obblighi in ambito antiriciclaggio per le Pubbliche Amministrazioni competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il comma 2 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 stabilisce che in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Comitato di Sicurezza Finanziaria, anche sulla base dell'analisi nazionale del rischio di cui al successivo articolo 14, individua categorie di attività amministrative, svolte dalle Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, rispetto a cui non trovano applicazione gli obblighi di cui all' articolo in parola. Con le medesime modalità e secondo i medesimi criteri, il Comitato di Sicurezza Finanziaria può individuare procedimenti, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, per i quali trovano applicazione gli obblighi di cui al suddetto articolo.

Il comma 3 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 prevede che Il Comitato di Finanziaria elabora linee guida per la mappatura e la valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale. Sulla base delle predette linee guida, le medesime Pubbliche Amministrazioni adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 6 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

Il comma 4 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 prescrive che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

Tali istruzioni sono state emanate dalla UIF in data 23 aprile 2018 con il Provvedimento rubricato "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*", con l'obiettivo di individuare i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette. In particolare, l'art. 1 delle stesse prevede che:


- le Pubbliche Amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta;
- il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato al Provvedimento;
- la comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche Amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione;
- il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le Pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo;
- il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017;
- la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti;
- le Pubbliche Amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

Il comma 5 dell'art. 10 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n° 231 dispone che le Pubbliche Amministrazioni responsabili dei procedimenti di cui al comma 1, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale realizzati in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate ai sensi del presente articolo.

In conclusione, riassumendo, le Pubbliche Amministrazioni – nelle quali sono ricomprese anche le Società in controllo pubblico come AMT - sono tenute a:

- adottare procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della propria attività istituzionale e indicare le misure necessarie a mitigarlo;
- comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottare, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale, misure idonee a formare il personale sugli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo e in particolare ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per una maggiore completezza degli obblighi in materia si rinvia alla normativa di legge ed ai provvedimenti delle Autorità in materia.

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 7 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

5 RISCHI DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

L'identificazione e la valutazione periodica del livello di esposizione di AMT al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in relazione all'esercizio della propria attività istituzionale, assume un ruolo cruciale nell'ambito del proprio relativo Modello.

In estrema sintesi, tale Modello è pertanto impostato su un "*risk-based thinking*" funzionale:

- all'individuazione dei presidi interni a prevenzione e mitigazione dei rischi in materia;
- all'individuazione e programmazione degli interventi correttivi per colmare eventuali GAP e mitigare ulteriormente i livelli di rischio individuati.

Per quanto concerne l'analisi del contesto, la mappatura dei processi, la metodologia, i criteri e ed i livelli di rischio, si rinvia alla parte relativa inserita nel documento con il codice "ARSGI" (qui allegato al MOGC190 con il n. 3).

6 RUOLI E RESPONSABILITA'

Al fine di mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, risulta imprescindibile il coinvolgimento degli Organi aziendali di vertice (CDA, PRE e DIG), unitamente al Collegio Sindacale ed all' Organismo di Vigilanza 231.

Al Gestore COS devono essere garantiti idonei strumenti per la gestione e il corretto funzionamento del Modello, nonché adeguati poteri per lo svolgimento dell'incarico, assicurandogli autonomia e indipendenza nell'espletamento dello stesso.

Nello specifico, PRE:

- approva la Politica per il governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e ne cura l'attuazione degli indirizzi strategici;
- approva, su proposta del Gestore COS, la procedura descritta in questo documento per la segnalazione delle operazioni sospette, volta ad assicurare l'omogeneità dei comportamenti, la tracciabilità del processo e la tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione, ove non sia diversamente disposto per obbligo di legge;
- dota il Gestore COS di adeguati strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
- approva i programmi di formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.


Il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza 231, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed ogni altro Organo apicale o di controllo, è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore COS le operazioni sospette di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Gestore COS è nominato e revocato da PRE; egli non ha responsabilità dirette di aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti di queste aree. Il ruolo del Gestore COS è adeguatamente formalizzato e reso pubblico all'interno della Società e la nomina e la revoca del medesimo Gestore sono comunicate tempestivamente alla UIF con le modalità indicate dalla stessa Autorità.

Il Gestore COS:

- valuta, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette provenienti dalle Funzioni aziendali o di cui sia venuto altrimenti a conoscenza nell'ambito della propria attività;
- comunica alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dell'identità dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;
- informa dell'esito della propria valutazione la Funzione aziendale che ha dato origine alla segnalazione, assicurando la tutela della riservatezza;
- mantiene evidenza delle valutazioni effettuate, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF;
- propone alla Società l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia del sistema dei controlli antiriciclaggio.

La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 8 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

denuncia di fatti penalmente rilevanti.

Egli svolge le proprie attività con autonomia di giudizio e riservatezza anche nei confronti delle altre Funzioni aziendali e, ai fini dell'espletamento dei propri compiti, ad esempio:

- ha libero accesso ai flussi informativi concernenti la prevenzione del riciclaggio e il finanziamento del terrorismo diretti agli Organi aziendali e alle Funzioni aziendali coinvolte a vario titolo nell'assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio;
- utilizza, ai fini di valutazione, anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili;
- svolge un ruolo di interlocuzione unitaria con le Autorità e risponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla UIF.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Gestore COS si può avvalere della collaborazione della Direzione Finanziaria e di altre Funzioni aziendali per specifici aspetti di competenza.

La Direzione Finanziaria di AMT, che gestisce anche i sistemi informativi di quest'ultima, inoltre, garantisce il rispetto della legge cogente in materia:


- monitorando periodicamente la composizione della lista dei Paesi a rischio in ambito AML (Anti Money Laundering) e, in caso di variazioni, informa il Gestore COS;
- dotando l'Azienda di applicativo informatico con presenza di "alert" che consenta di adempiere alle disposizioni di legge e di Autorità in materia e soprattutto degli indicatori da questa previsti. Tale applicativo, oltre a garantire l'adozione di un processo guidato di segnalazione di operazione sospetta (es. processo organizzato in fasi successive, con presenza di blocchi che non consentono lo sviluppo della lavorazione in assenza del completamento delle attività di cui alle fasi precedenti), deve assicurare adeguate ed idonee specifiche tecniche, quali ad esempio:
 - l'omogeneità nell'esecuzione degli adempimenti operativi;
 - la tracciabilità delle verifiche svolte;
 - la riservatezza dell'identità delle persone che segnalano le operazioni e del contenuto delle medesime;
 - etc.

I Primi Riporti aziendali, nell'ambito della propria sfera di competenza (quando questa risulta interessata dalla normativa in materia), sono tenuti a:

- a) garantire l'applicazione e l'efficacia delle presenti disposizioni organizzative, nonché dei relativi indicatori come meglio previsti al punto 7), all'interno della propria Area/Funzione e nelle attività di propria competenza;
- b) verificare che i responsabili sottordinati si attivino per fornire una corretta vigilanza in materia e adottino procedure e comportamenti che consentano di rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sospette;
- e) favorire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni, la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- f) fornire, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa in materia all'interno della propria Area/Funzione;
- g) contribuire ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il proprio personale (o dei soggetti che comunque operino all'interno dei loro processi – ad es. in qualità di RUP - anche se appartenenti ad altra Area/Funzione) circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- h) verificare che siano previste nel Piano di formazione e poi realizzate attività formative sulla materia oggetto delle presenti disposizioni;
- i) archiviare e conservare con cura tutta la documentazione rilevante in materia anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste della UIF o degli organi investigativi;
- l) comunicare e diffondere il presente documento e ogni altra procedura e/o istruzione e/o modulistica o similare al personale che opera sotto il loro controllo ed alle loro dipendenze (ed ai soggetti che comunque operino all'interno dei loro processi – ad es. in qualità di RUP - anche se appartenenti ad altra Area/Funzione).

AMT, attraverso le Funzioni a ciò preposte, garantisce la massima diffusione di questo documento attraverso le Funzioni a ciò preposte.

Tutto i dipendenti di AMT, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, competenze, incarichi e compiti,

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 9 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

sono tenuti ad operare nel rispetto degli obblighi di legge e ad assicurare la corretta attuazione delle politiche di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di AMT.

Essi sono responsabili, per quanto di propria competenza, nell'ambito delle mansioni, incarichi e compiti attribuiti, della segnalazione tempestiva al Gestore COS di ogni circostanza per la quale sanno, sospettano, o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano state compiute, tentate o siano in corso operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, e ciò anche a prescindere dalla presenza di eventuali "alert" generati dagli applicativi informatici (a titolo meramente esemplificativo la ricezione di incassi superiori a quelli effettivamente dovuti). Nel farlo devono considerare gli indicatori di anomalia e le indicazioni comportamentali fornite dalla UIF, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta, con tutta la necessaria documentazione e informativa a corredo, per le successive valutazioni e comunicazioni alla UIF di quest'ultimo.

In ogni caso, essi si devono attenere alle disposizioni di legge, alle indicazioni impartite dalla documentazione interna in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo e partecipare ai programmi di formazione definiti dalla Società.

7 SOSPETTO E INDICATORI DI ANOMALIA

Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta da AMT, anche alla luce degli indicatori di anomalia indicati nel Provvedimento UIF del 23 aprile 2018 (allegato n. 1), nonché delle indicazioni comportamentali emanate dalla UIF del 11 aprile 2022 (allegato 2), che formano parte integrante e sostanziale di questo documento.

Nell'analisi degli elementi, si considerano anche le operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso soggetti diversi da AMT destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora AMT possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017, che vengono riportate in allegato al presente documento (allegati nn. 3 e 4) e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.


Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

AMT applica gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvale degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia di attività.

Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 10 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

fisica o entità giuridica) che entra in relazione con AMT e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

8 PRESIDI DI CONTROLLO

Anche per i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo vale lo stesso impianto articolato sui livelli di controllo descritto nel MOGC190.

Il 1° livello di controllo è demandato, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza (quando questa risulta interessata dalla normativa in materia), a ciascun Dirigente/Funziionario di "Primo Rapporto", eventualmente con l'ausilio delle proprie dipendenze (c.d. "autocontrollo"). Tale controllo può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso ad altre risorse interne od esterne all'azienda. Le risultanze di tale attività sono disponibili presso ciascuna singola Funzioni di "Primo Rapporto aziendale", che ha l'obbligo di conservare le relative informazioni documentate a fini di buona gestione e controllo superiore.

Il 2° secondo livello di controllo, è quello svolto dagli auditor della Funzione Auditing operante, solitamente in team, all'interno del Sistema di Gestione Integrato di AMT. Si tratta di risorse allocate presso altre Funzioni aziendali (in numero variabile) che, periodicamente durante l'anno in corso, supportano la Funzione auditing anche per tale compito. Sono risorse che devono essere competenti ed adeguatamente formate in materia, autonome ed indipendenti rispetto alle Funzioni di primo livello che vanno ad auditare. Essi, tra le altre verifiche che devono compiere, controllano anche il corretto funzionamento dei controlli di 1° livello. Anche questo tipo di controllo può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso ad altre risorse interne od esterne all'azienda. Le risultanze di tale attività sono reperibili presso il responsabile della Funzione auditing.


Il 3° livello di controllo, fornisce valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo sistema di controllo interno, accompagnato da piani di miglioramento definiti in accordo con il Vertice aziendale. Tale livello di controllo è volto a valutare periodicamente (almeno annualmente) l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema dei controlli interni di primo e secondo livello. Tale valutazione viene effettuata attraverso l'analisi di apposito report annuale fornito dalla Funzione Auditing in ordine all'attività ed alle risultanze riportate dagli auditor di 2° livello. Tale livello di controllo può operare anche con propri audit specifici (in via generale "a campione") volti ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure, violazioni della legislazione cogente, violazioni delle norme di adesione volontaria, possibili malfunzionamenti di taluni processi operativi od organizzativi etc.. Tale controllo è svolto dal Gestore COS (ed anche dall'ODV231 di AMT), se del caso anche congiuntamente. Le risultanze di tale attività sono reperibili presso tali Organismi.

Il quadro degli attori del sistema di controllo è completato dagli organi posti in posizione apicale nell'ambito della società. A questa tripartizione vanno, pertanto, aggiunti tutti quegli organi/soggetti cui la legge, lo Statuto o precise scelte aziendali, hanno assegnato specifici compiti di controllo (Collegio Sindacale, Società di Revisione etc.).

9 PIANO OPERATIVO E DI MONITORAGGIO

Si dà atto che è in corso la realizzazione di apposito Piano Operativo volto a:

- valutare l'opportunità di redazione di specifiche istruzioni operative in merito alle tipologie degli

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 11 di 11	
Documento: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo	Codice MOGC-RFT	

- indicatori ritenuti più importanti e utilizzabili nell'ambito della propria sfera di competenza; tale valutazione è rimessa ai Responsabili delle Funzioni soggette agli obblighi della normativa in materia;
- predisporre, su iniziativa dei Responsabili delle Funzioni soggette agli obblighi della normativa in materia, con la collaborazione della Funzione FOR, specifiche sessioni formative sulla materia per il personale, in particolare sugli indicatori da applicare e sulle indicazioni comportamentali da tenere;
 - valutare la redazione di apposite check-list "di appoggio", da fornire agli auditor di 2° livello per le verifiche in materia (sulla base della documentazione di legge e delle eventuali istruzioni operative aziendali);
 - individuare ulteriori eventuali adempimenti.

Si raccomanda, a tutti i Responsabili delle Funzioni soggette agli obblighi della normativa in materia, di dare fattiva e tempestiva collaborazione, al fine di consentire la realizzazione del suddetto Piano Operativo e la messa a pieno regime del Sistema nel più breve tempo possibile.

10 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI AUTORITA'

Le prescrizioni cogenti (di ogni fonte e grado), che rilevano direttamente e/o indirettamente ai fini del presente Modello, costituiscono, nella loro interezza, parte integrante ed essenziale di quest'ultimo e si devono avere qui per integralmente richiamate, trascritte e prescritte.

A tali prescrizioni cogenti, pertanto, occorrerà sempre fare riferimento per l'individuazione complessiva o specifica dei comportamenti e degli adempimenti prescritti con il presente documento, così come anche per l'interpretazione e/o l'applicazione e/o l'integrazione di eventuali disposizioni di quest'ultimo apparentemente in contrasto con le prescrizioni cogenti.

Si invitano i destinatari del presente Modello a segnalare al soggetto che l'ha redatta eventuali sue criticità/incongruenze/opportunità di suo miglioramento.

ALLEGATI:

1. Istruzioni UIF del 23 aprile 2018 (Indicatori antiriciclaggio)
2. Comunicazione UIF 11 aprile 2022 (indicazioni comportamentali antiriciclaggio per cessione crediti e PNRR)
3. Comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 (elementi in materia di finanziamento del terrorismo)
4. Comunicazioni UIF del 13 ottobre 2017 (elementi in materia di finanziamento del terrorismo)